

# **CCNL METALMECCANICO SEZ. QUARTA - TITOLO IV -Art. 7 Tredicesima Mensilità**

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

## **Dichiarazione a Verbale**

Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

## **Norma Transitoria**

Per l'anno 2008, ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte rispettivamente Prima e Seconda, la tredicesima mensilità è determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto.

## **Storia della tredicesima mensilità**

La tredicesima mensilità è nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 e nel 1960, con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070, è diventato un diritto di tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Negli altri Paesi europei invece la situazione è differente: in Spagna, per esempio, per ridurre l'enorme peso della spesa pubblica, si è deciso di abolire queste mensilità extra a dipendenti pubblici e parlamentari per trovare le risorse necessarie che sono state varate dal Governo Rajoy.

La **tredicesima mensilità** è nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 e nel 1960, con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070, è diventato un diritto di tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Negli altri Paesi europei invece la situazione è differente: in Spagna, per esempio, per ridurre l'enorme peso della spesa pubblica, si è deciso di abolire queste mensilità extra a dipendenti pubblici e parlamentari p

La tredicesima mensilità corrisponde ad una gratifica natalizia che matura in base ai mesi di lavoro, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Essa, pur accumulandosi nell'arco dell'anno, è riconosciuta al lavoratore subordinato a dicembre o a gennaio. Solitamente la tredicesima viene percepita intorno al 20 dicembre, ma alcuni datori di lavoro preferiscono accorparla all'ultimo stipendio dell'anno e riconoscere i due importi in un'unica soluzione.

Sta di fatto che la **tredicesima mensilità** dovrebbe venir erogata una volta l'anno, prima del periodo natalizio, per assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste relative al Natale. Sia per ciò che concerne l'ammontare della tredicesima mensilità che il momento in cui percepirla, è necessario far riferimento al contratto nazionale di categoria o agli accordi sindacali.

## **Come si determina il valore della tredicesima mensilità**

### **Calcolo della tredicesima**

Il calcolo della tredicesima si effettua a dicembre, tenendo in considerazione la retribuzione prevista per quel mese. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato rescisso (dal datore di lavoro o dal dipendente non importa), viene considerato l'importo dello stipendio percepito l'ultimo mese di lavoro.

### **Periodo di maturazione**

Nel **calcolo della tredicesima** sono da considerare tutti i periodi (di lavoro e non) in cui essa matura. Tali lassi temporali comprendo anche gli archi di tempo di assenza (che dunque vengono comunque retribuiti) come:

- maternità, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01)
- congedo matrimoniale (RDL n. 1334/37)
- ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro e permessi retribuiti
- malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto
- infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
- cassa integrazione guadagni ad orario ridotto
- riposi giornalieri per allattamento

Non rientrano nel calcolo della tredicesima dunque i periodi temporali di assenza non retribuita in base al c.c.n.l. (es. periodo di leva e sciopero) e neanche gli assegni familiari.

### **Importi da detrarre nel calcolo**

Dall'importo ottenuto dal calcolo della tredicesima sono da detrarre anche possibili anticipazioni di ratei versati per l'Inail, come ad esempio quelli relativi all'indennità (in caso di infortunio) o quelli che riguardano l'Inps per l'indennità dovuta a malattia o maternità.

Dal calcolo della tredicesima vanno poi detratti i contributi sociali e le ritenute fiscali. I contributi previdenziali sono obbligatoriamente versati dal datore di lavoro per una percentuale della tredicesima pari alle aliquote previste per il mese di dicembre dell'anno in corso. Tutti gli apprendisti, invece, sono soggetti a versare direttamente il contributo sociale del 5,54%.

In ultimo, dal calcolo della tredicesima è necessario detrarre le ritenute fiscali in base alle aliquote previste nel mese di erogazione senza includere le deduzioni d'imposta che, con cadenza mensile, si applicano solo al salario standard.

Considerando la tredicesima un diritto del lavoratore che ne beneficia con continuità ed in modo non occasionale, la tredicesima concorre a definire l'importo da riconoscere al dipendente nel caso della fine del rapporto di lavoro (TFR); salvo diversa previsione dei c.c.n.l.

# **LA UILM È VICINO A TE !!**